

Il presente **mod. AS01/02** è costituito da 8 pagine



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

VALORE SICUREZZA PLUS

DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI



**Valore
Sicurezza
Plus®**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

“QUI GENERALI” ASSISTENZA INFORTUNI

1. DEFINIZIONI

Assicurato

Gli Assicurati con la polizza Infortuni Valore Sicurezza Plus.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della garanzia e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato e che rientra nei termini di polizza.

Prestazioni

Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Centrale Operativa che agisce in nome e per conto delle Assicurazioni Generali S.p.A.

Centrale Operativa

La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con le Assicurazioni Generali S.p.A. provvede, per incarico di queste ultime, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico delle Generali, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

2. PRESTAZIONI

Verrà prestata assistenza all'Assicurato nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle seguenti prestazioni:

Art. 2.1 - Consulenza medica

Nel caso in cui, a seguito di infortunio, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.



Art. 2.2

Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, verrà inviata direttamente un'autoambulanza, sostenendone le spese fino a concorrenza di euro 155,00 per sinistro.

Art. 2.3

Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio sia colpito da lesioni tali che, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa e previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, vengano ritenute non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, la Centrale Operativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli previsti dal successivo punto 2.7 "Rientro sanitario". *Il trasferimento nei paesi extraeuropei si effettua esclusivamente su aerei di linea, classe economica;*
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio del medico possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Art. 2.4

Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Qualora l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 2.3, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Centrale Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al successivo punto 2.7 "Rientro sanitario", che i medici della Centrale Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a sue spese, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché si possano stabilire i necessari contatti.

Art. 2.5

Invio di un infermiere al domicilio Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere, assumendosene l'onorario fino ad un massimo di euro 260,00 complessive per sinistro.

Art. 2.6

Invio di un fisioterapista al domicilio

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di un infortunio, necessiti di sottoporsi a terapie riabilitative, la Centrale Operativa, accertata la necessità di effettuare tali cure fisioterapiche, provvederà ad inviare un fisioterapista presso il domicilio dell'Assicurato, assumendosene l'onorario fino ad un massimo di euro 520,00.

Art. 2.7

Rientro sanitario

(Prestazione valida a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alla condizione del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a sue spese, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

Il trasporto da paesi Extraeuropei ove si è verificato il sinistro si effettua esclusivamente su aereo di linea, classe economica.

La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

Art. 2.8

Prolungamento del soggiorno all'estero

(Prestazione valida a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora, a seguito dell'infortunio, su prescrizione medica scritta, l'Assicurato non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro al suo domicilio per la data stabilita, la Centrale Operativa, ricevuta la sua comunicazione, terrà a proprio carico le spese di prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione).

La prestazione vale fino ad un massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e con un massimo indennizzo di euro 130,00.

L'Assicurato al suo rientro dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Art. 2.9

Rimpatrio della salma

(Prestazione valida a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, fino alla concorrenza di euro 2600,00 per sinistro.

Art. 2.10

Invio di medicinali urgenti

(Prestazione valida a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora a seguito di infortunio il medico curante dell'Assicurato abbia prescritto dei medicinali regolarmente registrati in Italia non reperibili sul posto e non esistano specialità giudicate equivalenti dai medici della Centrale Operativa, si provvederà con il mezzo più rapido ad inviarli all'Assicurato, nel rispetto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

Non è compreso in garanzia il costo dei medicinali.

Art. 2.11

Informazioni e prenotazioni di centri specialistici

(Operante dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di terapie riabilitative potrà ottenere ogni informazione telefonando alla Centrale Operativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, individua e prenota tenuto conto delle disponibilità esistenti - un centro ospedaliero specifico per la riabilitazione in Italia o all'estero.

3. NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Art. 3.1

Attivazione della Centrale Operativa

Le garanzie oggetto della presente polizza sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Centrale Operativa.

Art. 3.2

Limite per anno assicurativo

Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per anno assicurativo (fatta eccezione per le prestazioni di cui agli artt. 2.1 e 2.11).

Art. 3.3

Validità della copertura all'estero

Per ciascun periodo di permanenza continuata all'estero nel corso di ciascun anno di validità della garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni.

Art. 3.4

Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- a) *avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;*
- b) *avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi e sommosse;*
- c) *avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *originati da dolo dell'Assicurato;*
- e) *derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitta, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;*
- f) *derivanti dall'espianto di organi.*

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 3.5

Modalità per la richiesta di assistenza

L'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, al seguente numero:

02/58.30.85.65

Qualora si trovi nell'impossibilità di telefonare, l'Assicurato potrà inviare un telex al 321363 EURA I

oppure un telegramma a EUROPEAN ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione. *Nella richiesta l'Assicurato dovrà comunque indicare:*

- a) *il tipo di assistenza di cui necessita;*
- b) *nome e cognome;*
- c) *numero di polizza preceduto dalla sigla GEIP;*
- d) *indirizzo del luogo in cui si trova;*
- e) *il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.*

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa garanzia, i medici che lo hanno visitato o curato in relazione al sinistro.

Art. 3.6

Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 3.7

Altre assicurazioni assistenza

Nel caso in cui l'Assicurato, titolare di altra polizza Assistenza, si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente polizza ad altra Compagnia, le suddette prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Art. 3.8

Rinvio alle condizioni di polizza infortuni

Alla presente assicurazione Assistenza si applicano anche gli artt. 6.1. 6.2. e 6.8 del Capitolo 6. "Norme generali" delle "Condizioni di polizza" Infortuni richiamate in polizza tra gli "Allegati modelli"



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.276.017.308,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2 C.F., P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966